



Ric. n. 694/2008

Sent 1209/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Claudio Rovis	Presidente f.f., relatore
Stefano Mielli	Referendario
Marco Morgantini	Referendario

**Avviso di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 694/2008 proposto da BENEDETTI KATIA,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisa Favè e Paolo Romor, con
elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Fantin
1902;

CONTRO

il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni
e Giovanni Michelin, con elezione di domicilio presso la segreteria di
questo Tribunale;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
3.3.2008 n. 0049632 di esclusione della ricorrente dal concorso indetto
con il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per il
conferimento di 30 posti di agente di polizia locale categoria C dei

quali 9 riservati alle categorie previste dall'art. 18 comma 6 del D. Lgs. 215/2001, del bando di selezione limitatamente alla parte in cui richiede, quale requisito per l'ammissione al concorso, un'età non superiore agli anni 32 fatta eccezione per coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il corpo di Polizia Municipale di Verona e della determinazione della Giunta comunale 19.12.2007 n. 540.

Visto il ricorso, notificato il 26.3.2008 e depositato presso la Segreteria il 17.4.2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, depositato il 24.4.2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 29 aprile 2008, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis - l'avv. Favè per la ricorrente e l'avv. Squadroni per il Comune di Verona;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che l'art. 3, III comma del DLgs n. 216/03, relativo all'ambito di applicazione della direttiva europea per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, stabilisce che non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento dovute all'età ove siano giustificate e rilevanti “ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che...i servizi di polizia...possono essere chiamati ad esercitare”;

che - in disparte la circostanza che non v'è ragione per ritenere che l'attuato riferimento ai servizi di polizia debba intendersi limitato alla polizia di Stato, rispetto alla quale, peraltro, la polizia municipale svolge compiti in parte identici - l'art. 5 della legge n. 65/86 attribuisce essenzialmente agli agenti di polizia municipale le funzioni di polizia giudiziaria, il servizio di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di polizia di pubblica sicurezza;

che la scelta del limite di età risponde ad una precisa esigenza dell'Amministrazione di acquisire soggetti che, in possesso di particolari requisiti attitudinali (di prestanza fisica, di adattamento all'ambiente, di disponibilità alle funzioni, etc.), sono in grado di svolgere (soprattutto) i compiti di istituto più onerosi che richiedono maggior impegno ed energie, ai quali, di regola, non sono o non possono essere adibite le persone in età più avanzata. Precisazione, questa, che risponde anche all'osservazione della ricorrente secondo cui non avrebbe senso consentire all'agente di polizia municipale di svolgere le proprie mansioni oltre il limite di età previsto per l'accesso: il limite, invero – nel contesto, peraltro, del normale

avvicendamento, nelle funzioni d'istituto, dei soggetti più giovani a quelli meno giovani - serve proprio per poter disporre di personale da occupare nelle mansioni che richiedono particolari abilità cognitive, requisito, questo, che è certamente più facile riscontrare nei soggetti giovani nè, in tale contesto, appare elemento discriminatorio l'elevazione del limite di età in ragione del servizio prestato presso il Corpo di Polizia, configurandosi invero tale servizio quale indice di maggiore idoneità attitudinale alle specifiche mansioni;

che, dunque, il ricorso è infondato e va respinto;

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2008.

Il Presidente f.f. Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione